AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
NAPOLI·SALERNO·CASTELLAMMARE DI STABIA

ORDINANZA N. 51 */2026*

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 281/2025 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art.3 dell' ordinanza n. 8/2017, relativo agli obblighi, posti in capo ai soggetti concessionari dell'arenile nord di Bagnoli, di controllo, verifica, gestione e manutenzione delle aree demaniali marittime in ottemperanza al "piano di manutenzione e gestione dell'arenile nord" redatto da Invitalia s.p.a.;

VISTE le risultanze della riunione del 13. u.s. relativa alle attività di controllo e manutenzione dell'arenile Nord, in esecuzione dell'ordinanza sopracitata, cui hanno partecipato rappresentanti della Struttura Commissariale, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania, ASL Napoli 1, Comune di Napoli, INVITALIA s.p.a., AdSP MTC, nel corso della quale sono state esaminate le risultanze delle indagini chimiche e fisiche condotte dall'Autorità di Sistema Portuale, in contraddittorio con l'ARPAC;

RILEVATO che è emerso il superamento di alcuni parametri di inquinanti microbiologici (Miceti, e. coli), che richiedono l'avvio di un'attività di eliminazione del rischio sanitario di origine microbiologica e conseguentemente la temporanea interdizione delle porzioni sabbiose di dette aree;

VISTA la nota n. 16476 del 21/05/2026, con la quale l'Ufficio Ambiente ha trasmesso le risultanze delle indagini sopra citate ed i verbali di riunione dei tavoli tecnici tenutisi in data 5/5/26 e 13/5/26, prescrivendo l'attuazione delle attività finalizzate a garantire il mantenimento delle condizioni previste nell'Ordinanza n. 8/2017 A.P. nonché quanto riportato nel citato verbale del 13 maggio;

RITENUTO NECESSARIO pertanto procedere a una temporanea interdizione delle aree soggette a tale superamento dei parametri, nelle more della realizzazione degli interventi di ripristino delle condizioni di salubrità;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Arch. Giuseppe GRIMALDI

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888
segreteriagenerale@porto.napoli.it
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it
www.porto.napoli.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450
autoritaportuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633

ORDINANZA N. 51 */2026*

Art.1

A decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza, e fino all'avvenuto compimento degli interventi di ripristino, le porzioni sabbiose delle aree demaniali marittime a nord della colmata di Bagnoli, comprese tra il pontile nord e la concessione Cioffi Sergio (esclusa), sono interdette a qualsiasi attività che comporti il contatto diretto con la sabbia.

I concessionari Trimar s.r.l., Nesis s.r.l. e Fortuna s.a.s di Gennaro Masullo, per le aree asservite in concessione demaniale, e l'Amministrazione comunale, per il lido comunale "Marina di Bagnoli", hanno l'obbligo di far osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Art. 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati, ai sensi dell'art. 1174 (comma 2) del Codice della Navigazione, Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata fino ad espressa abrogazione

Napoli, lì 22/05/2026

f.to IL PRESIDENTE
dr. Eliseo CUCCARO

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888
segreteriagenerale@porto.napoli.it
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it
www.porto.napoli.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450
autoritaportuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

Codice Fiscale: 95255720633